Quadro giuridico della cooperazione transfrontaliera

Strumenti giuridici al servizio dei progetti transfrontalieri

mot
mission transfrontier
opérationnelle operational
transfrontalière mission

Dicembre 2013

Indice

Introduzione	**3**
Tappe per scegliere uno strumento giuridico	**5**
Accordi bilaterali di cooperazione transfrontaliera	**6**
Convenzione di cooperazione	**7**
Strutture transfrontaliere dotate di personalità giuridica	**8**
Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)	**9**
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)	**12**
Gruppo euroregionale di cooperazione (GEC)	**14**
Forme associative a vocazione transfrontaliera	**16**
Gruppo locale di cooperazione transfrontaliera (GLCT)	**18**
Consorcio transfrontaliero	**20**
Tabella di sintesi	**22**

Introduzione

La Missione Operativa Transfrontaliera (MOT) conta tra le sue principali missioni, l'assistenza e l'informazione sui sistemi operativi della cooperazione transfrontaliera. Dalla sua creazione nel 1997, la MOT ha realizzato varie pubblicazioni e ha organizzato varie conferenze e seminari sulla questione del quadro giuridico della cooperazione transfrontaliera.

Tra ottobre 2012 e dicembre 2013, la MOT ha condotto, con il sostegno finanziario del programma nazionale di assistenza tecnica Europ'Act, un progetto di sensibilizzazione degli operatori della cooperazione sui sistemi giuridici e operativi dei progetti transfrontalieri.

Questa iniziativa era volta in primo luogo a informare gli operatori locali della cooperazione transfrontaliera circa gli strumenti disponibili e alla metodologia di scelta e di sviluppo degli strumenti di cooperazione.

Poi il progetto ha avuto l'obiettivo di consentire lo scambio di esperienze e di buone prassi tra gli operatori del settore transfrontaliero da entrambi i lati delle frontiere sull'applicazione degli strumenti.

Infine, in questo ambito, la MOT ha voluto fornire un approfondimento sullo strumento GECT e sulle opportunità offerte dai nuovi regolamenti 2014-2020 della politica di coesione (operazioni di sviluppo locale, investimenti territoriali integrati).

Più precisamente, nell'ambito di questo progetto, la MOT ha organizzato cinque seminari di informazione sugli strumenti giuridici al servizio dei progetti transfrontalieri. Ogni seminario era dedicato ad una o due frontiere francesi:

- **Francia-Spagna-Andorra, il 16 settembre 2013 a Tolosa**
- **Francia-Svizzera, il 3 ottobre 2013 a Annemasse**
- **Francia-Italia, il 10 ottobre 2013 a Genova**
- **Francia-Germania-Lussemburgo, il 17 ottobre 2013 a Sarreguemines**
- **Francia-Belgio-Regno Unito, il 29 ottobre 2013 a Lilla**

I seminari hanno affrontato le questioni pratiche legate alle scelte, alla costruzione e al funzionamento degli strumenti giuridici al servizio dei progetti. Tramite presentazioni comparative degli strumenti ed esempi salienti di strutture transfrontaliere, nei seminari si è dibattuto della pertinenza, del valore aggiunto e dei limiti dei vari sistemi disponibili per le frontiere.

Il messaggio forte di questi incontri è stato quello di sottolineare che la scelta degli strumenti giuridici deve prima di tutto derivare dalla dinamica del progetto (le strategie dei partner e le strategie transfrontaliere, i mezzi dedicati, il contenuto concreto del progetto, le azioni previste). Pertanto, la strutturazione giuridica si inserisce nel ciclo di vita dei progetti transfrontalieri e accompagna generalmente la maturazione e la perennizzazione delle iniziative di cooperazione.

Questi eventi erano destinati agli operatori della cooperazione transfrontaliera (enti territoriali e i loro raggruppamenti, servizi degli Stati, camere consolari, istituti di insegnamento, aziende, istanze dei programmi europei, rappresentanti della società civile, strutture transfrontaliere, ecc.), che hanno dotato, o che prevedono di farlo, i loro progetti di sistemi giuridici.

Per sintetizzare i maggiori insegnamenti dei seminari, la MOT ha realizzato il presente documento volto ad aiutare gli operatori della cooperazione nella scelta della forma giuridica più idonea alle loro esigenze.

Organizzazione del documento

Questo documento è volto a presentare in modo sintetico i principali strumenti giuridici da utilizzare per la costruzione di progetti transfrontalieri alle frontiere francesi. Contiene una serie di schede di presentazione di ogni strumento: la definizione, il fondamento giuridico, i campi d'utilizzo, i principali vantaggi e limiti.

Ogni strumento viene illustrato con due esempi di strutture create sulle frontiere francesi presentati nei cinque seminari di informazione.

Questa guida presenta anche le tappe principali da superare nella scelta di uno strumento giuridico e una tabella di sintesi dei vari strumenti.

Base giuridica della cooperazione transfrontaliera

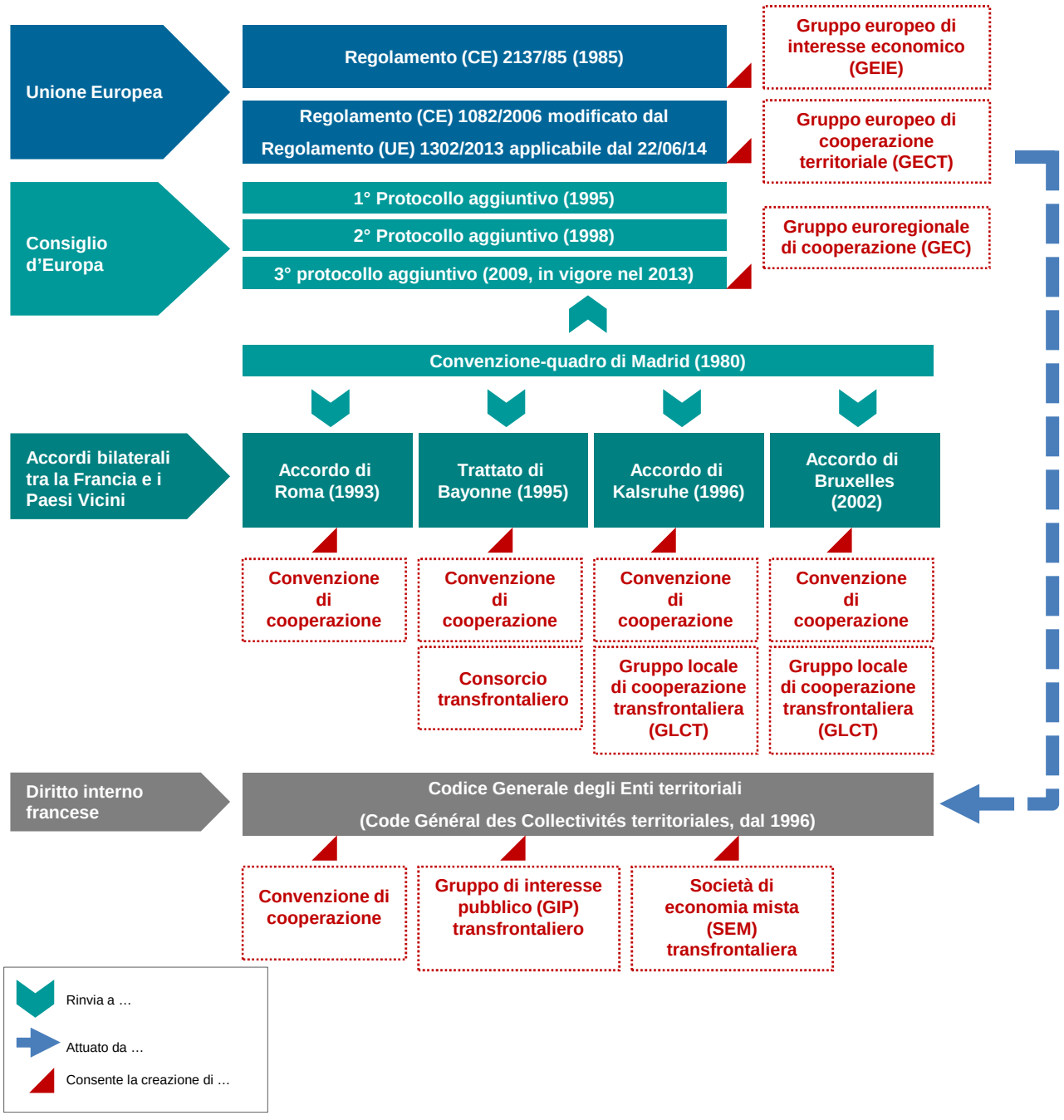

Tappe per scegliere uno strumento giuridico

Una struttura di cooperazione transfrontaliera è la traduzione in termini giuridici e operativi di iniziative di partenariato in continua evoluzione. Si tratta di un processo dinamico, in cui sono gli obiettivi perseguiti dalla cooperazione a consentire la determinazione della formula giuridica transfrontaliera pertinente. Le strutture di cooperazione si inseriscono nel ciclo di vita dei progetti e rispondono ad un bisogno particolare dettato dalla maturazione, l'approfondimento e la perennizzazione della cooperazione.

Pertanto, nell'iter di identificazione della forma giuridica più idonea ad un'iniziativa di cooperazione transfrontaliera, si raccomanda di seguire le seguenti tappe:

1. Definire i parametri operativi del futuro strumento di cooperazione

- → Determinare il valore aggiunto di uno strumento giuridico (convenzione di cooperazione o struttura dotata della personalità giuridica) per il progetto transfrontaliero.
- → Definire le missioni (campi di intervento, azioni previste), le modalità di intervento (territorio, calendario) della futura struttura, ed i suoi mezzi (finanziari e umani, lingua di lavoro).
- → Identificare i futuri membri e gli strumenti giuridici della cooperazione transfrontaliera a cui possono parimenti partecipare (convenzione di cooperazione o struttura dotata di personalità giuridica).
- → Definire gli organi, le modalità di rappresentanza dei futuri membri (per esempio: un'assemblea, un ufficio, commissioni o gruppi di lavoro, ecc.) e le procedure decisionali.

2. Scegliere la forma giuridica (ed il luogo della sede per le strutture dotate di personalità giuridica)

- → Prendere in considerazione la localizzazione e la forma giuridica dei futuri membri.
- → Se sono disponibili varie formule giuridiche, raffrontare i loro vantaggi ed i loro inconvenienti (per quanto riguarda le procedure di costituzione, le regole di funzionamento, ecc.).
- → Scegliere il luogo della sede che determina il diritto applicabile alle strutture dotate di personalità giuridica (raffrontare i vari regimi giuridici disponibili per determinare quello più vantaggioso per il progetto transfrontaliero).

3. Redigere i documenti costitutivi del nuovo strumento

- → Elaborare i progetti di statuto e di convenzione della struttura transfrontaliera dotata di personalità giuridica o il progetto di convenzione di cooperazione. A seconda della forma giuridica scelta, il contenuto obbligatorio di questi documenti varia (diritto europeo, diritto nazionale, accordi bilaterali).

4. Stabilire il primo budget ed il programma di lavoro

- → Elaborare il programma di lavoro della futura struttura (o convenzione) ed il budget previsto per assicurarsi che lo strumento sia operativo fin dalla sua creazione.

5. Creare lo strumento di cooperazione

- → Seguire le procedure specifiche secondo lo strumento giuridico scelto.
- → Per le strutture dotate di personalità giuridica: delibera di ogni futuro membro per autorizzare la firma della convenzione costitutiva e dello statuto.
- → Per i GECT, i GEC e le strutture derivate da accordi bilaterali (p.es.: GLCT, consorcio)
  - → Per i membri francesi, trasmissione della convenzione e dello statuto al Prefetto della regione competente, accompagnati dalla delibera dell'assemblea del futuro organismo, per autorizzare la partecipazione dei membri al futuro organismo e alla sua creazione se la sede è in Francia.
  - → Messa in conformità, se necessario, del progetto di convenzione e dello statuto in seguito alle osservazioni fornite dal Prefetto della regione.
  - → Nuova delibera delle assemblee dei membri del futuro organismo.
  - → Firma della convenzione e dello statuto da parte dei rappresentanti abilitati dei futuri membri..
  - → Lancio della procedura di creazione (secondo il diritto del luogo della sede della struttura).

Accordi bilaterali di cooperazione transfrontaliera

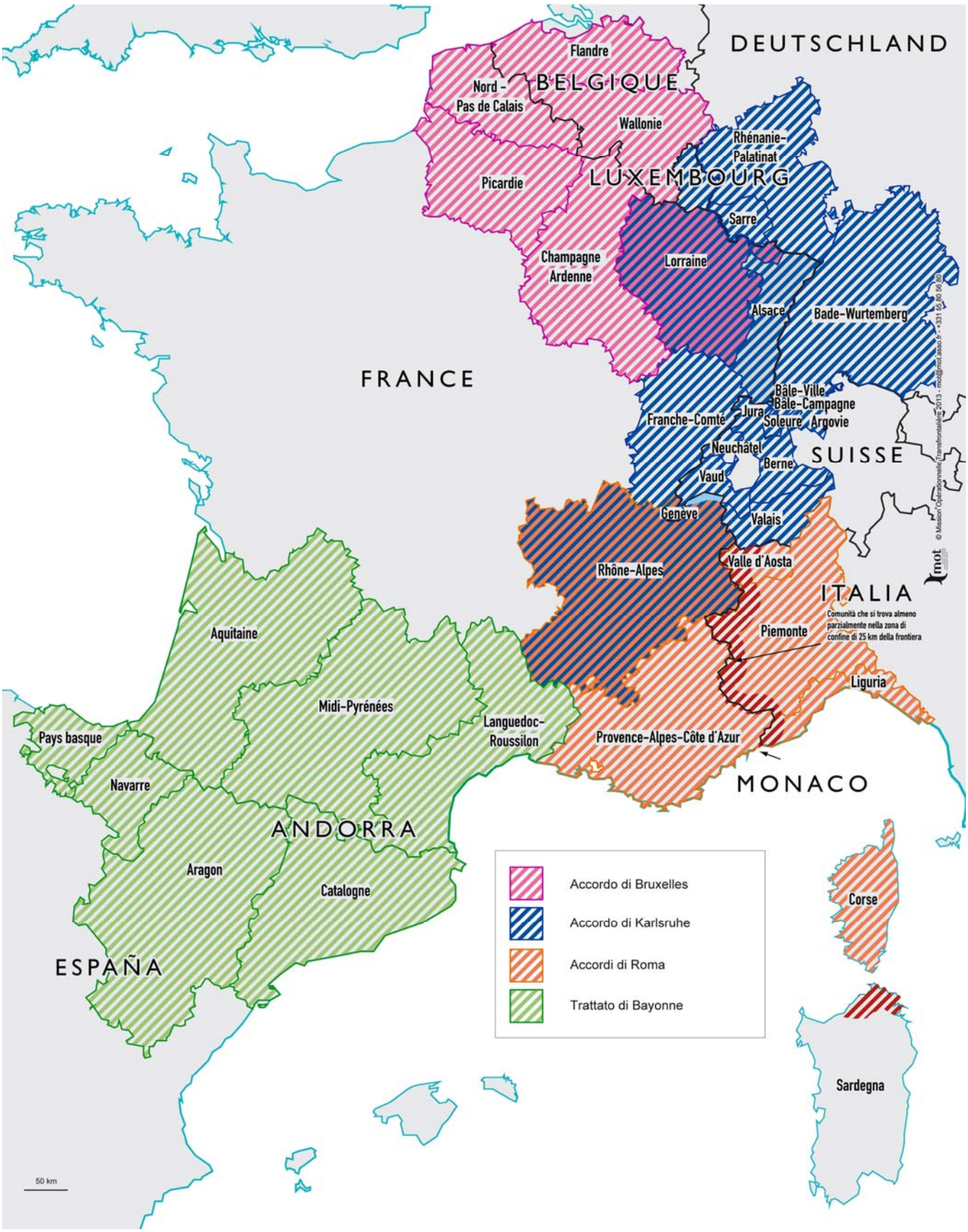

Convenzione di cooperazione

Definizione

La convenzione di cooperazione rappresenta un impegno contrattuale degli enti e autorità firmatari per realizzare un progetto o un'iniziativa transfrontaliera nei loro settori comuni di competenza, ad eccezione dell'esercizio dei poteri di polizia e di regolamentazione. È lo strumento di diritto comune della cooperazione transfrontaliera.

Fondamento giuridico

La convenzione è prevista dal diritto interno francese (Codice generale degli enti territoriali) e da tutti gli accordi bilaterali tra Stati firmati dalla Francia con gli Stati vicini: Accordo di Roma (1993, con l'Italia), Trattato di Bayonne (1995, con la Spagna e l'Andorra dal 2012), Accordo di Karlsruhe (1996, esteso nel 2004, con la Germania, la Svizzera ed il Lussemburgo) e Accordo di Bruxelles (2002, con il Belgio).

Utilizzo

Una convenzione può essere impiegata per varie ragioni (governance, concertazione, progetti immateriali o materiali). Consente inoltre di creare strutture transfrontaliere di governance senza personalità giuridica. Non esistono convenzioni di cooperazione tipo, ma il Consiglio d'Europa ha elaborato modelli che possono servire da esempio.

Vantaggi

La convenzione è uno strumento molto flessibile che può essere attuato a tutti i livelli e con qualsiasi tipo di operatori (nel rispetto delle disposizioni relative esistenti nei diritti interni e negli accordi bilaterali). Offre anche una grande flessibilità nella definizione del contenuto della convenzione. Questo strumento ovvia all'assenza di una struttura giuridica idonea ad un progetto di cooperazione. Inoltre, presenta un interesse per progetti di durata limitata nel tempo, perchè non crea strutture perenni.

Limiti

Dato che la convenzione è una semplice formalizzazione degli impegni dei firmatari, la realizzazione ed il corretto completamento del progetto transfrontaliero si basa sui firmatari, il che può sollevare difficoltà in caso di inazione da parte di uno dei partner. La convenzione non consente di creare organi autonomi di decisione e di gestione budgettaria e finanziaria del progetto transfrontaliero. Ogni firmatario applica il proprio regime giuridico alle azioni realizzate nell'ambito della convenzione, il che può essere fonte di complessità nella realizzazione del progetto transfrontaliero.

PROTOCOLLO D'ACCORDO KENT – PAS DE CALAIS

Il Consiglio Generale del Pas-de-Calais ed il Kent County Council hanno firmato un protocollo d'accordo di cooperazione nel novembre 2005 (emendato nel marzo 2009). Questo accordo prevede di lavorare in particolare su: l'iscrizione dello stretto del Pas-de-Calais al patrimonio mondiale dell'Unesco, i servizi pubblici, la cultura, l'educazione, il turismo.

I vantaggi di questa formula sono: la flessibilità (assenza di vincoli amministrativi o finanziari di gestione), la legittimità (per sollecitare gli operatori di entrambi i lati della frontiera a prevedere progetti di cooperazione), il riflesso di sollecitazione transfrontaliera che si istituisce nella collettività e la « banalizzazione » dei rapporti di vicinato.

Questo strumento presenta anche dei limiti: poco vincolante, unicamente incitativo, si fonda principalmente sui rapporti interpersonali e può a volte essere percepito dai servizi come un surplus di lavoro.

Tuttavia il bilancio è positivo poiché questa formula consente di avviare progetti in vari settori tra gli enti, ma anche tra gli operatori dei due territori.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/ressources/territoires/frontieres/frontieres-en-europe/frontiere-france-royaume-uni/frontiere-france-royaume-uni-2/

→ Sul sito del Pas-de-Calais : http://www.pasdecalais.fr/Europe/Connaitre-les-interlocuteurs-du-Pas-de-Calais/Dans-l-Union-europeenne/Angleterre-le-Comte-du-Kent

→ Sul sito del Kent : http://www.kent.gov.uk/business/our_international_work/international_partners.aspx

PROTOCOLLO D'ACCORDO NIZZA - GENOVA

Dopo alcune prime iniziative di cooperazione nel 2010 (in particolare la firma di lettere di intenti), l'11 febbraio è stato firmato a Genova un protocollo di partenariato tra la Metropoli Nizza-Costa Azzurra e la città di Genova.

Questo protocollo mira a rafforzare la coesione e l'attrattiva dei due territori ed a promuovere un progetto comune di sviluppo economico articolato su quattro tematiche: il collegamento ferroviario Nizza-Genova, le autostrade del mare, l'innovazione digitale (Smart Cities), la cooperazione ed il lobbying.

Il vantaggio di questa formula è quello di essere una struttura leggera senza personalità giuridica (con un'istanza politica – il comitato di direzione e team operativi – servizi tecnici delle due città che formano la missione di cooperazione transfrontaliera).

Tuttavia, questa cooperazione dipende dal coinvolgimento delle due parti (attuazione consensuale) e necessita di organi politici e tecnici perenni e di un budget.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/riviera-franco-italo-monegasque/

Strutture transfrontaliere dotate di personalità giuridica

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Definizione

Il Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) è una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, assumere personale, disporre di un budget, indire gare d'appalto, acquisire e alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto pubblico o privato. Come per qualsiasi struttura transfrontaliera, il ricorso al GECT necessita la scelta di un diritto per determinarne la competenza (il diritto del luogo della sede), il che esclude l'applicazione di un diritto transnazionale. Un GECT può essere costituito da « autorità aggiudicatrici », ovvero strutture sottoposte alle regole degli appalti ai sensi della direttiva europea 2004/18/CE, come Stati, enti e autorità territoriali, organismi di diritto pubblico, ecc. e da associazioni composte da autorità aggiudicatrici.

Fondamento giuridico

Lo strumento GECT è stato creato dal Regolamento (CE) n°1082/2006. È applicabile alle frontiere interne dell'Unione europea e alle frontiere esterne (secondo alcune condizioni). Questo regolamento è oggetto di misure applicative nel diritto interno degli Stati membri che determinano il carattere di persona giuridica di diritto pubblico (come in Francia, Italia, Spagna, Germania, Lussemburgo) o privato di questa struttura e le regole nazionali che si applicano a questa struttura. I GECT che hanno sede in Francia dipendono dal regime dei « sindacati misti aperti » (articoli L.5721-1 e seguenti del CGCT).

Utilizzo

Questo strumento è volto a « facilitare e promuovere la cooperazione territoriale » (articolo 1 del Regolamento n°1082/2006). Può condurre progetti di cooperazione immateriali (ivi compresa la governance transfrontaliera) o materiali (dotazioni, infrastrutture o servizi congiunti), nei settori comuni di competenza dei suoi membri. Può anche assumere il ruolo di autorità di gestione (oppure di organismo intermediario) dei programmi di cooperazione territoriale europea o portare avanti strumenti di sviluppo territoriale integrato (periodo 2014-2020).

Vantaggi

Il GECT è una struttura dotata di personalità giuridica, con una forte visibilità europea, con la capacità di gestire un progetto transfrontaliero per conto dei propri membri. Può avere membri abbastanza vari, che consentono in particolare il partenariato tra enti e Stati e l'adesione di membri di paesi al di fuori dell'UE. Infine, occorre notare una grande flessibilità nella definizione del modo di funzionamento dei GECT.

Limiti

L'esperienza delle strutture create mette in luce la lunghezza e la complessità della procedura di costituzione e di modifica dei GECT e l'assenza di una procedura di concertazione tra le autorità nazionali di approvazione. Inoltre, gli Stati membri dell'UE hanno talvolta interpretazioni divergenti delle disposizioni del Regolamento 1082/2006. Infine, vi è una abbastanza scarsa integrazione giuridica dei GECT negli ordinamenti giuridici interni (poche menzioni relative ai GECT, difficoltà a identificare le disposizioni che si applicano al funzionamento dei GECT).

GECT ALZETTE-BELVAL

Questo GECT di diritto francese, creato nel 2012, raggruppa alcuni comuni francesi e lussemburghesi ed i livelli superiori (Stato francese e Gran Ducato del Lussemburgo, Regione Lorena, Dipartimenti di Mosella e di Meurthe e Mosella).

L'obiettivo del GECT è di rafforzare il partenariato transfrontaliero (facilitare e aumentare la cooperazione tra gli operatori privati e pubblici) su un territorio in piena mutazione con due programmi di pianificazione di grande respiro (in particolare una OIN, lato francese).

Maggiori informazioni:

→ Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/ecocite-alzette-belval/

→ Sul sito della CCPHVA: http://www.ccphva.com/Entreprendre/Amenagement-du-territoire/GECT-Alzette-Belval

→ Sul sito di Esch-sur-Alzette: http://www.esch.lu/laville/international/Pages/CT_GECTAlzette_Belval.aspx

GECT EURODISTRICT SAARMOSELLE

Questo GECT franco-tedesco è stato creato nel 2010 dopo lunghe riflessioni. Succede all'associazione Zukunft SaarMoselle (costituita nel 1997). L'evoluzione era giustificata dal bisogno di rafforzare il team tecnico, di avere un patrimonio finanziario, di contrattualizzare con i livelli europeo, nazionale, regionale, di essere più visibile su scala europea. La scelta e la costruzione del GECT sono state realizzate con il sostegno della MOT.

Tra i vantaggi di questo strumento: l'impegno politico a lungo termine dei membri, una migliore visibilità ed il riconoscimento politico nei confronti dei terzi, la capacità di contrattualizzare e godere di finanziamenti esterni.

Il principale inconveniente è il funzionamento secondo il diritto di uno solo dei paesi interessati (sede a Sarreguemines in Francia), mentre il team operativo è basato a Sarrebruck nel Land di Sarre (Germania), il che crea disparità di statuti nel team (personale messo a disposizione dai membri del GECT). Poi è difficile determinare chi riceve l'IVA per le prestazioni dell'Eurodistretto. Infine, l'aggiudicazione degli appalti pubblici avviene secondo procedure francesi non sempre note ai prestatari tedeschi.

Maggiori informazioni

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/eurodistrict-saarmoselle/

→Sul sito dell'Eurodistrict : www.saarmoselle.org

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

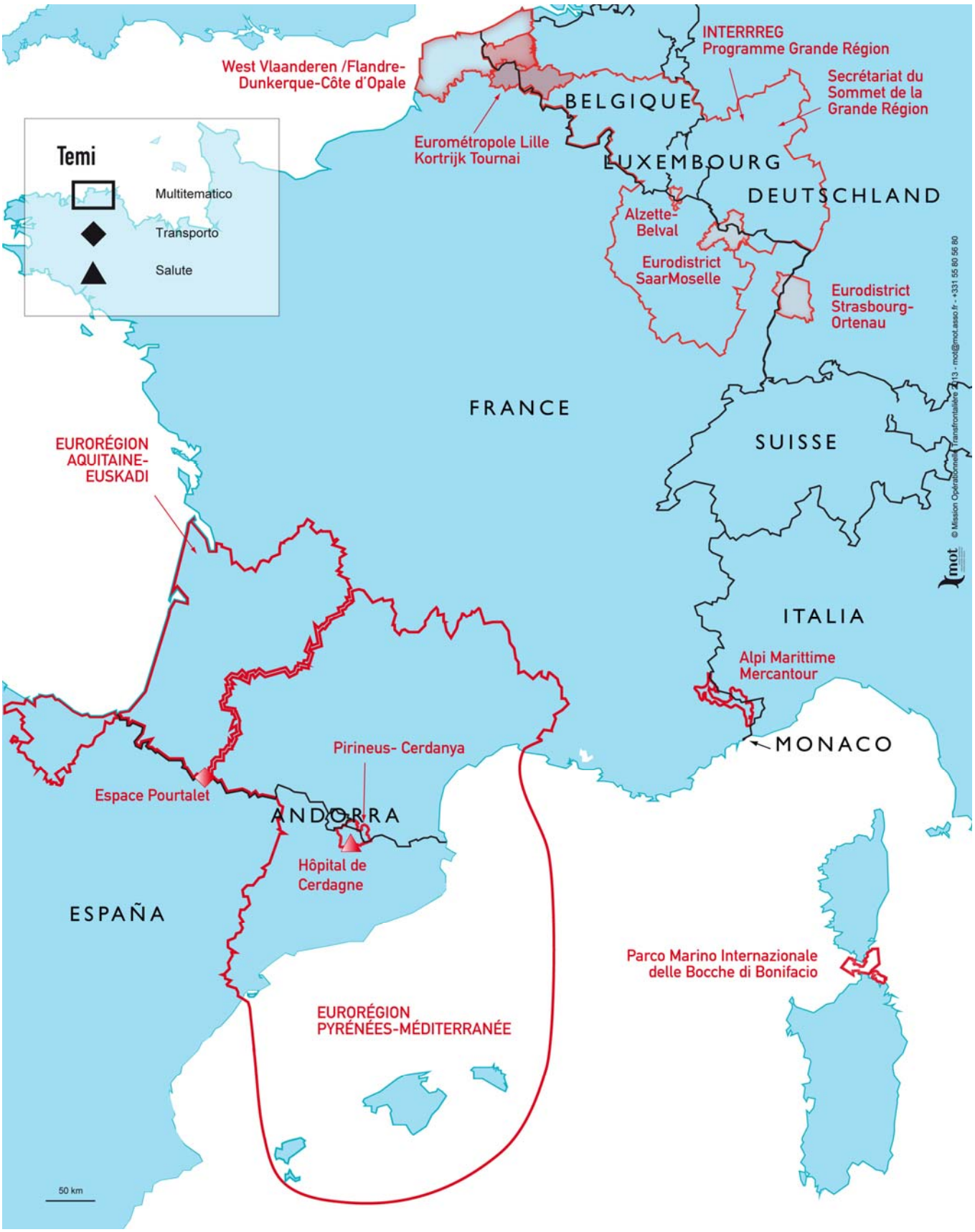

Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea ha approvato 17 dicembre 2013 un nuovo regolamento che disciplina il Gect:

Regolamento (UE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di costituzione e di funzionamento di tali gruppi

Gli Stati membri prevederanno sucessivamente le disposizioni necessarie per l'istituzione e il buon funzionamento dei GECT.

Il nuovo regolamento permetterà di chiarire, semplificare e migliorare l'istituzione e il funzionamento dei GECT.

1. Facilitare la creazione dei GECT:

- **Partenariato:**
  - Le aziende responsabili della gestione di servizi di interesse economico generale potranno ormai far parte di un GECT (articolo 3).
  - Un GECT potrà essere costituito da membri provenienti da un solo Stato membro e da uno o più paesi terzi vicini dello Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche (articolo 3bis). Ciò è possibile in alcune condizioni, in particolare: (1) che la possibilità di partecipare a un GECT per un membro appartenente ad un paese terzo o a un TOM (Territorio d'Oltre Mare) sia prevista dalla legislazione del paese terzo interessato o da accordi tra lo Stato membro dell'UE ed il paese terzo interessato; (2) la sede del GECT, che ne condiziona il regime giuridico, sia ubicata nello Stato dell'Unione europea da cui dipendono i membri del GECT.

- **Approvazione da parte delle autorità nazionali:**
  - In seguito alla presentazione di una domanda di creazione di un GECT, il silenzio per sei mesi da parte delle autorità nazionali ha valore di approvazione (articolo 4, paragrafo 3). Sarà tuttavia necessaria l'approvazione formale nello Stato in cui il GECT avrà la sua sede.
  - L'approvazione da parte delle autorità nazionali verterà unicamente sulla convenzione del GECT (articolo 4, paragrafo 3). Per quanto riguarda lo statuto, le autorità di approvazione verificheranno unicamente se è compatibile con la convenzione.
  - In caso di rifiuto della convenzione, lo Stato membro deve esporre i motivi del proprio rifiuto e, se necessario, proporre modifiche alla convenzione (articolo 4, paragrafo 3).

- **Adesione di nuovi membri:**
  - L'adesione di un nuovo membro, appartenente ad uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, dovrà essere approvata soltanto da questo Stato membro (articolo 4, paragrafo 6).

2. Facilitare il funzionamento del GECT:

- **Diritto applicabile ai GECT :**
  - Sul diritto applicabile ai GECT è prevista una maggiore flessibilità. La convenzione dovrà ormai precisare (articolo 8, paragrafo 2):
    - "g) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione; "
    - "h) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale dello Stato membro in cui operano gli organi del GECT; "
    - "j) il diritto applicabile dell'Unione e quello nazionale direttamente pertinente alle attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione; "
    - "k) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione; "
  - In allegato alla risoluzione legislativa votata dal Parlamento europeo il 20 novembre, una dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione spiega:
    - "gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico. "

- **Assicurazioni necessarie nel caso dei GECT a responsabilità limitata:**

Nel caso di un GECT i cui membri hanno una responsabilità limitata, tutto lo Stato membro interessato potrà esigere che " il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno Stato membro ovvero che sia coperto da uno strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o da uno Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT" (articolo 12, paragrafo 2bis) .

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Definizione

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, di impiegare personale, di disporre di un budget, di indire gare d'appalto, di acquisire e di alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto privato. Come per qualsiasi struttura di cooperazione transfrontaliera, il ricorso al GEIE necessita la scelta di un diritto per determinarne la competenza che corrisponde al diritto del luogo della sede, il che esclude l'applicazione di un diritto transnazionale.

La creazione di un GEIE è aperta a qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o privato e a persone fisiche (che esercitano attività economiche) appartenenti a vari Stati membri dell'Unione europea. Deve essere costituito da almeno due membri appartenenti a due Stati distinti dell'Unione europea. Un GEIE non può quindi essere creato alle frontiere esterne dell'Unione (per esempio con la Svizzera, il Principato di Monaco o l'Andorra).

Fondamento giuridico

Questa forma è prevista dal Regolamento (CE) 2137/85, che si applica agli Stati dell'Unione europea. Al regolamento europeo si aggiungono le disposizioni dei diritti interni degli Stati membri che definiscono il regime giuridico dei GEIE creati sul loro territorio.

Utilizzo

Il suo oggetto "è facilitare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorare o accrescere i risultati di questa attività (…). La sua attività deve collegarsi all'attività economica dei suoi membri e può avere un carattere ausiliario rispetto a questa" (articolo 3 del Regolamento 2137/85).

In pratica, il GEIE è stato utilizzato come strumento "de facto" della cooperazione transfrontaliera, in assenza di altri strumenti pertinenti, per promuovere le attività economiche trasfrontaliere, lo sviluppo di un territorio transfrontaliero oppure per sostenere la gestione dei programmi di cooperazione (in qualità di segreteria tecnica congiunta).

Vantaggi

L'interesse della costituzione di un GEIE risiede nel creare una persona giuridica che consenta di associare un partenariato ampio e diversificato rispetto ad altri strumenti di cooperazione. Inoltre, le procedure di costituzione e di dissoluzione sono relativamente semplici.

Limiti

Un primo limite è il campo di intervento ridotto, in collegamento con l'attività economica dei suoi membri, che esclude qualsiasi attività puramente amministrativa. Poi, come persona di diritto privato, il GEIE non può sostituirsi ai suoi membri nell'esercizio delle loro competenze (nessuna delega di committenza).

GEIE EURO 3

Questo GEIE di diritto belga è stato creato nel 1991 dalle camere di commercio francesi e belghe sul territorio dell'Eurometropoli Lilla-Kortrijk-Tournai.

EURO 3 intende essere un luogo di scambi, di prese di posizione e di elaborazione di proposte concrete sulle problematiche economiche transfrontaliere riguardanti lo sviluppo delle aziende e si posiziona al fianco del GECT dell'Eurometropoli per fornire servizi concreti alle aziende.

La formula GEIE è stata scelta nel 1991 in assenza di un altro strumento dedicato alla cooperazione transfrontaliera e per la dimensione economica di questo strumento. Più tardi, le forme GECT o GEC non sono state considerate in quanto i partner tipo associazioni o ASBL (come le camere di commercio in Belgio) o EPE (CCI in Francia) non possono farne parte.

Questa formula offre la possibilità di avere una struttura formale ed autonoma che consente di dimostrare una volontà forte di cooperazione transfrontaliera e che, senza sostituirsi alle azioni di ognuno dei membri, consente di far sentire con una sola voce i rappresentanti del mondo economico e di prendere posizioni comuni su grandi progetti. I vantaggi del GEIE sono anche le formalità semplici e la gestione amministrativa flessibile.

Maggiori informazioni :

→ **Sul sito di EURO 3 :** www.euro3.org

GEIE BIHARTEAN

Bihartean è un GEIE di diritto spagnolo creato nel 2010 dalla Camera di Commercio e dell'Industria dei Paesi Baschi e la Camara de Guipuzkoa.

Le sue missioni sono quelle di accompagnare le aziende nei loro progetti transfrontalieri, sviluppare i progetti economici transfrontalieri, creare un'offerta economica e di formazione comune.

Lo strumento GEIE è stato scelto in seguito ad una missione di sostegno realizzata dalla MOT. Questa formula è stata ritenuta più facile e rapida da creare ed anche più in sintonia con il ritmo delle aziende consigliato dal GEIE.

Questo regime è stato preferito al GECT, che richiedeva un processo di creazione molto più lungo e meno adatto ad un partenariato formato da camere di commercio.

Maggiori informazioni:

→ **Sul sito di Bihartean** : www.bihartean.com

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

Gruppo euroregionale di cooperazione (GEC)

Definizione

Il Gruppo euroregionale di cooperazione (GEC) corrisponde ad una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, di impiegare personale, di disporre di un budget, di indire gare d'appalto, di acquisire e di alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto pubblico o privato a seconda del luogo della sede.

Si tratta di un dispositivo abbastanza simile al GECT. Entrambe le organizzazioni GECT e GEC, presentano forti analogie: sono gli strumenti di cooperazione per le organizzazioni che perseguono una missione di interesse generale, si può creare una nuova entità giuridica per realizzare un progetto di cooperazione europea con o senza continuità territoriale tra i membri, essi possono essere composti da tipi di potenziali membri piuttosto simili.

Come qualsiasi struttura di cooperazione transfrontaliera, il ricorso al GEC presuppone la scelta di un diritto per determinarne la competenza, che corrisponde al diritto del luogo della sede, il che esclude l'applicazione di un diritto transnazionale.

Possono far parte di un GEC: gli enti o le autorità territoriali, gli Stati (da cui dipendono questi enti), e qualsiasi istituzione dotata di personalità giuridica che agisce nell'interesse generale, con un carattere diverso da quello industriale o commerciale e che risponde a criteri specifici:

- l'attività è finanziata in maggioranza dallo Stato, gli enti o autorità territoriali, o da istituzioni simili
- o la gestione è controllata da questi ultimi,
- oppure l'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è composto di membri di cui più della metà sono designati dallo Stato, enti o autorità territoriali, o da istituzioni simili.

Il GEC è disciplinato dalle disposizioni dell'accordo adottato all'unanimità dai suoi membri fondatori e dal suo statuto integrato all'accordo, e sussidiariamente, dal diritto del luogo ove ha sede. A tal riguardo, gli Stati firmatari devono scegliere il regime di competenza del GEC nel loro diritto interno.

In termini di partenariato, gli enti o autorità territoriali devono detenere la maggioranza dei voti all'assemblea del GEC.

Fondamento giuridico

Questa struttura è stata creata dal terzo protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro di Madrid sulla cooperazione transfrontaliera degli enti o autorità territoriali. L'apertura della firma di questo protocollo risale al 2009 ed il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2013 (1° maggio 2013 per la Francia). Al 1° dicembre 2013, cinque paesi avevano ratificato il protocollo: la Francia, la Svizzera, la Germania, l'Ucraina e la Slovenia.

Utilizzo

Un GEC può "promuovere, sostenere e sviluppare, a vantaggio delle popolazioni, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale tra i suoi membri, nei loro settori di competenza comuni e nel rispetto delle competenze fissate dalla legislazione nazionale degli Stati interessati"(art. 1 del Protocollo n°3).

Questo strumento può essere utilizzato sul territorio di uno Stato membro del Consiglio d'Europa che ha ratificato il protocollo GEC. Un GEC può anche comprendere tra i suoi membri enti o autorità territoriali di uno Stato che non ha ratificato il protocollo. Ciò è possibile solo se:

- questo Stato ha una frontiera comune con uno Stato che ha già ratificato il protocollo GEC e che è o sarà lo Stato ove ha sede il GEC, e
- questi due Stati firmano un accordo a tale effetto.

Vantaggi

Il ricorso al GEC consente di creare una persona giuridica che gestisce il progetto transfrontaliero per conto dei suoi membri.

Nel caso di una dotazione o di un'infrastruttura pubblica, il GEC ne diventa il proprietario ed il gestore per conto dei suoi membri.

Questo strumento consente il partenariato tra Stati ed enti, da ambo i lati delle frontiere.

Limiti

Il regime giuridico dei GEC non è ancora stabilizzato. Finora non è stato creato nessun GEC e gli Stati che hanno ratificato il Protocollo n°3 devono adottare disposizioni di applicazione del protocollo nel loro diritto interno.

L'adozione di modifiche dell'accordo e di modifiche sostanziali dello statuto (che comportano una modifica dell'accordo) necessita una nuova procedura di autorizzazione da parte degli Stati, identica alla procedura di creazione del GEC.

Gruppo euroregionale di cooperazione (GEC)

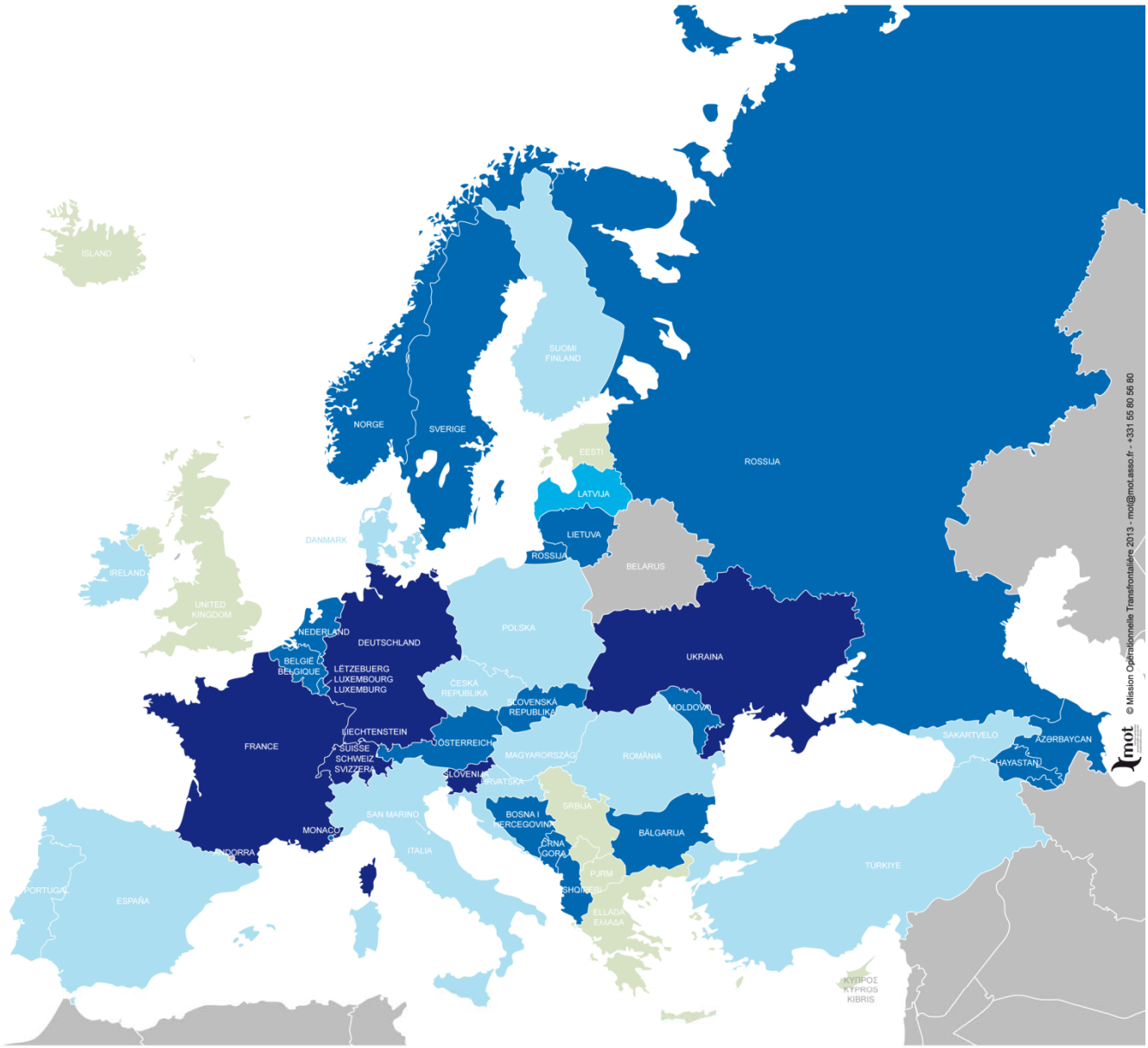

Stati in cui la Convenzione-quadro di Madrid
ed i suoi tre protocolli addizionali sono in vigore

Stati in cui la Convenzione-quadro di Madrid,
il suo primo e il suo secondo protocollo addizionale sono in vigore

Stati in cui la Convenzione-quadro di Madrid
ed il suo primo protocollo addizionale sono in vigore

Stati in cui la Convenzione-quadro di Madrid è in vigore

Stati in cui la Convenzione-quadro di Madrid non in vigore

Forme associative a vocazione transfrontaliera

Definizione

L'associazione è una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, di assumere personale, di disporre di un budget, di indire gare d'appalto, di acquisire e di alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto privato, disciplinata dal diritto del luogo della sede. Può comporsi di enti, autorità locali o altri partner (pubblici o privati) situati su entrambi i lati delle frontiere francesi (secondo il regime del luogo della sede).

Fondamento giuridico

E' possibile creare varie forme di associazioni a vocazione transfrontaliera in Francia (regime della legge 1901 e del diritto alsaziano-mosellano, articoli 21-79 del Codice civile locale), e negli stati limitrofi (Belgio, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Italia). La possibilità per un ente o un'autorità locale di aderire a tali associazioni dipende dal regime associativo del luogo ove ha sede l'associazione e dal diritto interno di ogni futuro membro.

Utilizzo

Il ricorso alle associazioni quali organismi di cooperazione transfrontaliera si fonda sulla prassi. Non è scritto in nessun testo giuridico, ad eccezione dell'Accordo di Bruxelles (sulla cooperazione transfrontaliera franco-belga), che prevede che enti e autorità locali francesi e belghe possano creare associazioni di diritto belga.

Le forme associative a vocazione transfrontaliera permettono di condurre azioni di concertazione transfrontaliera politica o tecnica, di promozione di un'attività o di un progetto transfrontaliero, di studi, più particolarmente nell'ambito di iniziative di pianificazione strategica transfrontaliera.

Vantaggi

Il ricorso a questo tipo di struttura consente di associare un partenariato ampio e diversificato e di ovviare all'assenza di strumenti dedicati alla cooperazione transfrontaliera. Si tratta di una struttura flessibile, facile da costituire e da sciogliere. L'associazione è particolarmente adatta alle missioni condotte a monte dei progetti operativi, in particolare alle iniziative di governance transfrontaliera.

Limiti

Le associazioni sono persone giuridiche di diritto privato per cui non possono sostituirsi agli enti membri nell'esercizio delle loro competenze (rischio di "gestione di fatto"). Generalmente, per via dei loro mezzi finanziari limitati, questi organismi non presentano le stesse garanzie degli organismi di cooperazione transfrontaliera di diritto pubblico.

EURODISTRETTO TRINAZIONALE DI BASILEA (ETB)

Creato nel 1995, l'ETB è un'associazione di diritto alsaziano-mosellano composto attualmente di 85 membri (comuni, cantoni, regioni, dipartimenti, regionalverband, ecc.).

In seguito ad uno studio lanciato dal Cantone di Basilea (e condotto dalla MOT), lo strumento GECT non è risultato vantaggioso. La formula scelta è stata l'associazione di diritto alsaziano-mosellano, peraltro simile al diritto tedesco.

La struttura associativa presenta vari vantaggi per l'ETB (flessibilità, piccolo team, Sindaco revisore esterno, ecc.).

Le difficoltà sono legate al diritto del lavoro (i contratti del personale sono disciplinati dal diritto francese, il che pone talvolta difficoltà ai membri svizzeri che non conoscono perfettamente la legislazione francese), ai tempi lunghi di pagamento delle sovvenzioni europee (programma INTERREG IV Reno superiore), che sono difficili da sopportare per una tesoreria associativa.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT:
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/eurodistrict-trinational-de-bale/

→Sul sito di ETB: www.eurodistrictbasel.eu

CONFERENZA DELLE ALPI FRANCO-ITALIANE (CAFI)

La CAFI è un'associazione non riconosciuta di diritto privato italiano costituita il 10 luglio 2000 dai sei dipartimenti francesi, le tre province italiane frontaliere e dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

La forma associativa è stata scelta dopo uno studio comparativo dei vari strumenti giuridici a disposizione dei futuri membri. Nel 2000, gli strumenti di cooperazione transfrontaliera tra la Francia e l'Italia erano molto limitati e l'associazione è sembrata essere lo strumento più flessibile da realizzare e da gestire.

Dopo la costituzione della struttura, i membri hanno continuato ad interrogarsi su una possibile evoluzione dello strumento. La CAFI ha chiesto a varie riprese all'Italia e alla Francia di rivedere l'Accordo franco-italiano di Roma del 1993. Ha avviato una riflessione sui vantaggi ed i costi del GECT nel 2010. La trasformazione in GECT è stata giudicata troppo pesante (procedure da attuare, gestione quotidiana) e senza reale valore aggiunto rispetto all'associazione.

Dal 2011, i membri della CAFI operano alla messa in conformità con la legge italiana dello statuto dell'associazione (in vista della domanda di riconoscimento giuridico). In parallelo, prevedono di rimettere all'ordine del giorno l'evoluzione verso il GECT.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT :
http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/conference-des-alpes-franco-italiennes/

→Sul sito della CAFI : http://cafiweb.eu/

Forme associative a vocazione transfrontaliera

Gruppo locale di cooperazione transfrontaliera (GLCT)

Definizione

Il GLCT corrisponde ad una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, di assumere personale, di disporre di un budget, di indire gare d'appalto, di acquisire e di alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto pubblico. Come qualsiasi struttura di cooperazione transfrontaliera, il ricorso al GLCT necessita la scelta di un diritto per determinarne la competenza, che corrisponde al diritto del luogo della sede, il che esclude l'applicazione di un diritto transnazionale.

Fondamento giuridico

Questa struttura è prevista da due accordi bilaterali sulla cooperazione transfrontaliera tra gli enti e le autorità locali: per la frontiera franco-belga, l'Accordo di Bruxelles del 2002, e per le frontiere tra la Francia, il Lussemburgo, la Germania e la Svizzera, l'Accordo di Karlsruhe del 1996.

Sussidiariamente, il GLCT è disciplinato anche dal diritto interno del luogo della sede che va ad applicarsi ad un certo numero di modalità di funzionamento: gestione budgettaria e finanziaria, gestione del personale, diritto delle commesse pubbliche, fiscalità. I GLCT con sede in Francia dipendono dal regime dei "sindacati misti aperti" (articoli L.5721-1 e seguenti del CGCT).

Utilizzo

Un GLCT ha come oggetto la realizzazione di missioni e servizi che presentano un interesse per ognuno dei suoi membri e entrano nel campo delle loro rispettive competenze, per esempio: condurre progetti di urbanizzazione, gestire servizi pubblici transfrontalieri, realizzare infrastrutture, condurre iniziative di governance territoriale. Può anche assumere il ruolo di autorità di gestione (o di organismo intermediario) dei programmi di cooperazione territoriale europea o condurre strumenti di sviluppo territoriale integrato (periodo 2014-2020).

Vantaggi

I vantaggi del GLCT derivano dal suo statuto di persona giuridica di diritto pubblico, una struttura unica, perenne ed autonoma (che può assumere personale, indire gare d'appalto e firmare contratti, nelle condizioni di diritto comune applicabili agli organismi di stessa natura esistenti nello Stato in cui ha la sede).

Il GLCT può gestire il progetto transfrontaliero per conto dei suoi membri; nel caso di una dotazione o di un'infrastruttura pubblica, il GLCT ne diventa il proprietario ed il gestore per conto dei suoi membri.

Limiti

La lista di membri potenziali di GLCT è limitata: solo gli enti e organismi pubblici citati nell'Accordo di Karlsruhe e nell'Accordo di Bruxelles possono partecipare e creare questo tipo di struttura.

Le missioni del GLCT devono essere esclusivamente transfrontaliere, presentare un interesse per ognuno dei suoi membri ed entrare nel campo delle loro rispettive competenze.

GLCT EUROPA 1

Il GLCT Europa 1, di diritto francese, creato nel 2007 dal SDIS del Basso-Reno, il Dipartimento del Basso-Reno e l'Ortenaukreis, gestisce la prima nave-pompa transfrontaliera d'Europa. Tra le sue missioni conta in particolare l'estinzione di incendi, il rifornimento idrico di mezzi terrestri ed il salvataggio e l'evacuazione di passeggeri.

Le forme giuridiche del GEIE, del GIP o della SEM transfrontaliere non erano adatte ed il GECT non esisteva ancora al momento della decisione della creazione nel 2005. Il GLCT sembrava allora lo strumento più idoneo al progetto tanto più che altri GLCT (a cui il Basso-Reno e l'Ortenaukreis avevano aderito) esistevano già nel Reno superiore e avevano già dato prova di efficacia.

Il GLCT presenta vari vantaggi: una gestione flessibile, una presidenza a rotazione, un finanziamento che rappresenta una spesa obbligatoria per gli enti membri.

I limiti del GLCT si fanno sentire soprattutto al momento della costituzione (in Francia, procedure di autorizzazione di creazione che implicano circuiti di convalida su scala locale e nazionale; regole nazionali specifiche).

Maggiori informazioni:

→Sul sito del SDIS 67 : http://www.sdis67.com/fr/le-bateau-pompe-europa-1/le-bateau-pompe-europa-1

GLCT GRAND GENÈVE

Questo GLCT di diritto svizzero è stato creato nel 2012 e raggruppa gli enti francesi e svizzeri (dal livello locale al livello regionale/cantonale) intorno all'agglomerato franco-valdo-ginevrino.

La sua costituzione si inserisce in un lungo iter di cooperazione che include in particolare la creazione del Comitato regionale franco-ginevrino nel 1973 e l'attuazione del Progetto di agglomerato, a partire dal 2007.

Sono state superate varie tappe nella costruzione del GLCT. Nel 2009, è sorta l'idea di avere un interlocutore strutturato per la Confederazione per discutere dei progetti su questo territorio. Il GLCT era l'unico strumento applicabile all'epoca per strutturare una governance giuridica e amministrativa perenne in questo agglomerato franco-svizzero.

È in corso una riflessione per determinare l'interesse di sostituire la forma GLCT con un GEC o un GECT con, in particolare, la partecipazione dello Stato francese in veste di membro a pieno titolo.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/grand-geneve/
→Sul sito del Grand Genève : www.grand-geneve.org

Gruppo locale di cooperazione transfrontaliera (GLCT)

Consorcio transfrontaliero

Definizione

Il consorcio transfrontaliero è una struttura perenne ed autonoma, dotata di personalità giuridica (con la capacità di concludere contratti, di assumere personale, di disporre di un budget, di indire gare d'appalto, di acquisire e alienare beni mobiliari e immobiliari), di diritto pubblico spagnolo. Questa forma è aperta agli enti francesi e spagnoli, ai loro raggruppamenti, e all'Organismo Andorrano di Cooperazione Transfrontaliera (OACT), dopo l'adesione dell'Andorra al Trattato di Bayonne.

Fondamento giuridico

Questo strumento è disciplinato dal Trattato di Bayonne e sussidiariamente dal diritto interno spagnolo (che si applica ad alcuni aspetti del funzionamento della struttura: gestione budgettaria e finanziaria, gestione del personale, diritto delle commesse pubbliche, fiscalità). A livello nazionale per la Spagna, ai consorcios si applica la Legge 7/1985 del 2 aprile 1985 che disciplina il fondamento del regime locale. È stata completata dal Decreto reale legislativo 781/1986 del 18 aprile 1986 (articoli 57 - 87).

Se una o più Comunità Autonome diventano membri di un consorcio transfrontaliero, senza adesione di altri enti locali spagnoli, questo consorcio è disciplinato dalla legge 30/1992 sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche (caso del Consorcio della CTP, vedere qui sotto).

Nelle altre ipotesi, si applica una legislazione specifica della comunità autonoma in cui il consorcio avrà sede, a prescindere dagli enti che vi partecipano (enti locali stranieri, enti locali spagnoli che dipendono dal diritto di un'altra comunità autonoma).

Utilizzo

Un consorcio ha l'obiettivo di sviluppare progetti transfrontalieri immateriali o materiali, di creare e di gestire dotazioni o servizi pubblici e di condurre una governance transfrontaliera nei settori di competenza comune dei suoi membri. Può anche assumere il ruolo di autorità di gestione (o di organismo intermediario) dei programmi di cooperazione territoriale europea o condurre strumenti di sviluppo territoriale integrato (periodo 2014-2020).

Vantaggi

Un consorcio transfrontaliero è una persona giuridica di diritto pubblico, ovvero una struttura unica, perenne e autonoma, dotata inoltre di un regime di funzionamento molto flessibile. Il consorcio può gestire il progetto transfrontaliero per conto dei suoi membri. Nel caso di una dotazione o di un'infrastruttura pubblica, un consorcio ne diventa proprietario e gestore per conto dei suoi membri.

Limiti

La creazione di un consorcio è riservata unicamente agli enti e autorità locali, enumerati nel Trattato di Bayonne all'articolo 2 (principalmente enti di livello comunale, intermediario e regionale ed i loro raggruppamenti) e può avere sede solo in Spagna, essendo esclusivamente disciplinato dal diritto spagnolo. Un altro limite è l'assenza di statuto tipo, dato che i consorcios sono retti dalle legislazioni delle comunità autonome spagnole.

CONSORCIO DELLA COMUNITÀ DI LAVORO DEI PIRENEI (CTP)

Il CTP è stato creato nel 1983 per dotare i Pirenei di una struttura di cooperazione transfrontaliera. Nel 1993, questa comunità, i cui membri erano le regioni francesi, le comunità autonome spagnole frontaliere ed il Principato di Andorra, si è costituita in associazione.

Nel 2005, si è dotata dello statuto di Consorcio, entità giuridica di diritto pubblico spagnolo. Inizialmente composta unicamente di partner spagnoli e francesi, nel 2012 l'Andorra è entrata nel consorcio, dopo aver firmato a sua volta il Trattato di Bayonne.

Lo statuto di consorcio transfrontaliero ha consentito al CTP di diventare l'autorità di gestione del programma di cooperazione transfrontaliero franco-spagnolo (POCTEFA) per il periodo 2007-2013.

Tra il 2011 ed il 2012, l'associazione iniziale è stata sciolta.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/communaute-de-travail-des-pyrenees/
→Sul sito del CTP : www.ctp.org

CONSORCIO BIDASSOA-TXINGUDI

Il Consorcio Bidasoa-Txingudi è stato creato da tre comuni transfrontalieri Hendaye (FR), Irun e Hondarribia (SP).

Questi enti hanno firmato fin dal 1993 una convenzione di cooperazione che istituiva un "Eurodistretto Bidasoa-Tixngudi" volto a favorire la cooperazione economica sociale e culturale in questo territorio transfrontaliero.

La firma del Trattato di Bayonne (1995) segna un passo avanti importante in quanto dota gli enti territoriali di un quadro giuridico idoneo per condurre a buon fine l'applicazione della convenzione del 1993.

Pertanto, il 23 dicembre 1998, i sindaci di Irun, Hondarribia e Hendaye creano il Consorcio Bidasoa-Txingudi sulla base di una Convenzione inter-amministrativa di cooperazione transfrontaliera.

Maggiori informazioni:

→Sul sito della MOT : http://www.espaces-transfrontaliers.org/bdd-territoires/territories/territory/show/consorcio-bidasoa-txingudi/
→Sul sito di Bidassoa-Txingudi : www.bidasoa-txingudi.com

Consorcio transfrontaliero

Tabella di sintesi

Strumento	Diritto applicabile	Campo di applicazione	Natura giuridica	Oggetto	Missioni possibili	Partner possibili
Convenzione di cooperazione	CGCT Accordi bilaterali (Bruxelles, Karlsruhe, Roma, Bayonne) Regime giuridico scelto nella convenzione	Tutte le frontiere con la Francia	Impegno contrattuale	Oggetto nelle competenze comuni dei firmatari	Progetti materiali o immateriali	Enti e autorità locali
GECT	Regolamento (UE) 1302/2013, che modifica il Regolamento (CE) 1082/2006 Legislazione nazionale (diritto del luogo della sede)	Frontiere interne dell'UE e frontiere esterne (secondo alcune condizioni)	Persona giuridica di diritto pubblico (in FR, DE, IT, SP, LUX) o privato	Facilitare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale, compresa la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e/o interregionale	Progetti materiali o immateriali Gestione di fondi europei	Stati membri o autorità a livello nazionale, autorità regionali e locali, imprese pubbliche (direttiva 2004/17/CE), organismi di diritto pubblico (direttiva 2004/18/CE), imprese incaricate della gestione di SIEG.
GEIE	Regolamento (CE) 2137/85 Legislazione nazionale (diritto del luogo della sede)	Frontiere interne dell'UE	Persona giuridica di diritto privato	Facilitare o sviluppare l'attività economica dei suoi membri, migliorare o aumentare i risultati di questa attività.	Esclusione delle attività puramente amministrative Missioni connesse con l'attività economica dei suoi membri	Persone giuridiche di diritto pubblico o privato Persone fisiche che esercitano un'attività economica
GEC	Protocollo n°3 alla Convenzione-quadro di Madrid Legislazione nazionale (diritto del luogo della sede)	Stati del Consiglio d'Europa che hanno ratificato il 3° Protocollo ed i loro vicini (secondo alcune condizioni)	Persona giuridica di diritto pubblico o privato	Promuovere, sostenere e sviluppare la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale	Progetti materiali o immateriali nei campi di competenza comuni dei suoi membri	Stati, enti o autorità territoriali, persone giuridiche create per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale (secondo alcune condizioni)
Associazione	Legislazione nazionale (diritto del luogo della sede)	FR, DE, LUX, BE, IT, CH	Persona giuridica di diritto privato	Accompagnare la cooperazione senza sostituirsi ai suoi membri	Progetti materiali o immateriali	Persone giuridiche di diritto privato o pubblico Persone fisiche
GLCT	Accordo di Karlsruhe Accordo di Bruxelles	Frontiere FR, DE, LUX, CH Frontiere FR-BE	Persona giuridica di diritto pubblico	Realizzare missioni e servizi che presentano un interesse per i suoi membri	Progetti materiali o immateriali Gestione di fondi europei	Enti citati nell'Accordo di Karlsruhe e nell'Accordo di Bruxelles
Consorcio	Trattato di Bayonne	Frontiere FR-SP (e Andorra)	Persona giuridica di diritto pubblico spagnolo	Creare e gestire dotazioni o servizi pubblici Coordinare le decisioni dei membri.	Progetti materiali o immateriali Gestione di fondi europei	Enti citati nel Trattato di Bayonne

**Ce guide est cofinancé par l'Union Européenne dans le cadre du programme Europ'Act.
L'Europe s'engage en France avec le Fonds européen de développement régional.**

Mission Opérationnelle Transfrontalière

38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris - France
www.espaces-transfrontaliers.eu

tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00
mot@mot.asso.fr